

## TRIBUNALE DI LATINA

**Alla Cancelleria fallimentare,  
ai curatori fallimentari,  
nonché agli ordini professionali dei Dottori Commercialisti e  
Avvocati,**

L'Ufficio fallimentare,

### **evidenzia che**

l'art. 17 del DL n. 179/12, conv. in L n. 221/12, ha modificato il 3 comma dell'art. 15 l. fall. e che tale modifica vale per i ricorsi per dichiarazione di fallimento depositati dopo il 31.12.2013.

Il nuovo testo del terzo comma, attualmente in vigore, è il seguente:

*Art. 15*

*“Procedimento per la dichiarazione di fallimento (Omissis) /IL Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell' articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1119, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. (Omissis).*

Sul punto, giova ricordare che , nel precedente regime normativo il ricorso di fallimento ed il pedissequo decreto di convocazione delle parti erano notificati a cura della parte più diligente, di norma il creditore (o i creditori istanti ) o il pubblico ministero.

Ebbene, il testo dell'art. 15 l.fall., prima della ultima novella da ultimo menzionata, affidava alla certezza giuridica derivante notificazione degli atti civili - nelle diverse

modalità in cui essa può essere attuata -il compito di risolvere ogni problema relativo all'individuazione del soggetto onerato di notificare il debitore del procedimento avviato nei suoi confronti ed alle ricerche da compiere, al fine di consentire al debitore di avere la legale conoscenza del fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza.

Come sopra accennato, con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2014 del nuovo art. 15, terzo comma, legge fallimentare, varato con il cosiddetto Decreto sviluppo bis, è cambiata radicalmente, con riferimento ai ricorsi per dichiarazione di fallimento presentati a partire da quella data, la disciplina relativa alla fissazione dell'udienza prefallimentare e alla notificazione del ricorso ( e del conseguente decreto ) all'impresa debitrice.

Venendo ora ad esaminare nel dettaglio le ultime novità normative, va ricordato, in primo luogo, che l'udienza deve essere fissata dal presidente del tribunale o, come di regola accade, dal giudice delegato all'istruttoria, non oltre 45 giorni dopo il deposito del ricorso.

È poi previsto che alla notifica del ricorso e del decreto deve procedere la cancelleria mediante l'invio di copia, ovviamente in formato digitale, all'indirizzo di posta elettronica certificata ( Pec ) del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese dei professionisti. Peraltro, è previsto che l'esito di questo primo tentativo di notifica deve essere comunicato con modalità automatica all'indirizzo Pec della parte ricorrente.

Nel caso in cui, poi, la notifica a mezzo Pec non risulti possibile, per qualunque ragione, è il ricorrente che deve provvedere al nuovo tentativo di notificazione, che non può attuarsi, tuttavia, secondo le norme generali del codice di procedura civile ed in particolare, se il debitore è una società, nelle forme previste dall'articolo 145 del codice di rito, ma solo secondo la disciplina speciale oggi introdotta con il nuovo comma 3 dell'articolo 15 legge fallimentare. Ed invero, la notifica in tal caso deve essere effettuata "esclusivamente di persona" a norma dell'articolo 107, comma 1, del d.P.R. 1959/1229, ossia a mani proprie mediante accesso diretto dell'ufficiale giudiziario alla sede dell'impresa risultante dal registro delle imprese, con espressa esclusione dunque di qualsiasi possibilità di notificazione a mezzo posta. Inoltre, quando la notificazione presso la sede risultante dal registro delle imprese non è possibile, ossia quando l'impresa non è reperibile all'indirizzo della sede, l'ufficiale giudiziario esegue deposito dell'atto alla casa comunale dello stesso comune ove ha indirizzo la sede dell'impresa e la notifica "si perfeziona nel momento del deposito stesso".

Ebbene, lo scopo perseguito dal legislatore con questa nuova disciplina è chiaramente quella di accelerare i tempi del procedimento per la dichiarazione di fallimento e di alleggerire, nel contempo, gli adempimenti a carico del creditore ovvero del pubblico ministero ricorrente.

Sul punto, giova ricordare, per una migliore comprensione della genesi dell'ultimo intervento legislativo, che finora la frequenza del fenomeno della irreperibilità dell'impresa debitrice all'indirizzo della sede, seguita in molti casi dalla irreperibilità dello stesso legale rappresentante della società, ha determinato, per la necessità di disporre più rinvii d'udienza, una abnorme dilatazione dei tempi occorrenti per la pronuncia della sentenza di fallimento, con grave pregiudizio per i creditori determinato in primo luogo dal consolidamento di atti revocabili e ciò anche in considerazione del dimezzamento dei termini di irrevocabilità intervenuto con la riforma del 2006, con conseguente quasi integrale svuotamento dell'istituto della revocatoria fallimentare.

Sul punto, occorre ulteriormente precisare che il termine dei quarantacinque giorni di cui sopra si è detto deve essere considerato naturalmente un termine ordinatorio, non potendosi peraltro neppure ipotizzare, in linea generale, un termine previsto a pena di nullità ovvero inammissibilità con riferimento al potere-dovere del giudice di provvedere in ordine alla domanda della parte sia tramite il provvedimento finale sia, a monte, tramite provvedimenti endoprocedimentali.

Quanto al procedimento notificatorio, giova ricordare che il procedimento per la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore vale per tutte le imprese iscritte nel registro delle imprese e dunque sia per le società di capitali e di persone, sia per gli imprenditori individuali. Sul punto occorre ricordare che l'obbligo già esistente per le società di dotarsi di un indirizzo Pec e di pubblicarlo nel registro delle imprese è stato esteso anche alle imprese individuali con il d.l. 2012/179.

Ebbene, la notifica, così regolata, dovrà essere effettuata tramite l'indirizzo di posta elettronica attribuito all'ufficio giudiziario ai sensi dell'art. 4, comma due, D.M. 2011/44, che ha stabilito le regole tecniche delle comunicazioni telematiche del processo civile e nel processo penale in attuazione del codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. 2005/82. A tal fine, le cancellerie fallimentari sono state dotate di un apposito programma informatico che, nell'ambito del sistema che gestisce i relativi registri, provvede automaticamente all'estrazione degli indirizzi Pec dalla registro delle imprese e in futuro dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, alla notificazione del ricorso e del decreto all'indirizzo Pec del destinatario utilizzando l'indirizzo Pec previsto nel sopra indicato D.M., e alla comunicazione dell'esito del tentativo di notifica, sempre in via automatica, all'indirizzo Pec del ricorrente. Sul punto, deve essere chiarito che, prima della entrata in vigore del c.d. processo civile telematico, la cancelleria, per i ricorsi presentati in formato cartaceo, dovrà altresì provvedere alla scansione digitale del ricorso e del decreto di fissazione di udienza. Ed invero, dal 1 luglio 2014 i ricorsi per la dichiarazione di fallimento dovranno invece essere presentati, a pena di inammissibilità, in formato digitale e tramite le modalità previste dal detto processo telematico.

Va altresì precisato che, secondo la nuova formulazione dell'art. 15, terzo comma, 1. fall., se la notificazione all'indirizzo Pec non risulta possibile ovvero non ha esito positivo, si deve passare alla notificazione a mezzo ufficiale giudiziario a cura del ricorrente. E' utile chiarire che la previsione qui da ultimo ricordata si riferisce senz'altro alle ipotesi del mancato rinvenimento dell'indirizzo Pec nel registro delle imprese o nell'istituendo Indice Nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e dell'esito negativo del tentativo di notificazione per non funzionalità dell'indirizzo.

Questione diversa e più delicata riguarda l'ipotesi della eventuale impossibilità ( stante la utilizzazione da parte del legislatore della espressione "per qualsiasi ragione" ) di perfezionamento del procedimento notificatorio per semplici difficoltà di utilizzazione del sistema da parte del mittente, e cioè da parte della cancelleria.

Ebbene, potrebbe esservi spazio per ritenere ricorrente tale impossibilità di notificazione, così normata e con gli effetti sopra evidenziati in ordine alla modalità alternativa di notifica, nella ipotesi di blocco nella funzionalità dei sistemi operativi di trasmissione telematica degli atti tali da impedire alla cancelleria di effettuare la trasmissione della istanza all'indirizzo Pec del destinatario. Beninteso, dovrebbe tuttavia trattarsi di un ostacolo non momentaneo, tale cioè da non consentire il differimento dell'adempimento senza pregiudizio per la tempestività della notificazione. Va peraltro chiarito, sul punto qui da ultimo in discussione, che l'eventuale notificazione effettuata tramite indirizzo Pec utilizzato dall'Ufficio giudiziario ( inteso come soggetto amministrativo ) diverso dall'indirizzo Pec attribuito sulle base dell'art. 4, comma 2, D.M. 2011/44, non sarebbe comunque affetta da nullità, atteso che la disciplina tecnica contenuta nel predetto decreto ministeriale è di carattere secondario e che pertanto la trasmissione dell'atto da un altro indirizzo Pec risulterebbe in ogni caso idonea al raggiungimento dello scopo anche sotto il profilo della certezza della provenienza della comunicazione e dell'attestazione al mittente dell'invio e della avvenuta consegna del documento informatico. Va da sé che non possano integrare il presupposto per il passaggio al diverso regime notificatorio, previsto in via sussidiaria, le semplici difficoltà organizzative della cancelleria. Sul punto, non può essere dimenticato che, in linea generale, nel nostro ordinamento il concetto di impossibilità idoneo a liberare la parte onerata di una incombenza dal relativo obbligo legale deve essere connotata dal requisito della oggettività, e che invece le difficoltà organizzative del soggetto obbligato sono di norma qualificate come difficoltà attinenti alla sfera soggettiva.

Così, riprendendo le fila del discorso, occorre puntualizzare che, una volta accertata la impossibilità di procedere alla notificazione nella forma "normale" e primaria dell'invio degli atti all'indirizzo Pec, è onere del ricorrente, informato di ciò per via telematica, curare la notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario. Ed invero, questa notifica deve essere effettuata nella forma "esclusivamente di persona", ossia mediante accesso dell'ufficiale giudiziario alla sede dell'impresa risultante dal registro delle imprese. È dunque espressamente esclusa la notificazione a mezzo

posta, avendo il legislatore compiuto questa scelta in ragione della frequenza con cui, nella prassi applicativa, la tempistica della restituzione dell'avviso di ricevimento risulta incompatibile con una celere celebrazione della udienza prefallimentare. In realtà, neppure in presenza di una ipotetica volontà del ricorrente in tal senso si potrebbe realizzare la notificazione a mezzo posta, atteso che quella dettata dall'art. 15, comma 3, l. fall., è norma speciale rispetto a quella di cui all'art. 107, comma 1, del d.P.R. 1959/122, la cui disposizione prevede che "l'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona" ) e considerato il rigoroso regime delle nullità in materia di notificazione degli atti.

Va da sé che presso la sede della impresa la consegna della copia dell'atto possa essere effettuata nelle mani del destinatario imprenditore individuale o del legale rappresentante della società o dell'incaricato a ricevere le notificazioni o, in caso di assenza di questi, della persona addetta alla sede o del portiere dello stabile, potendosi, qui, far riferimento, in funzione integrativa, alla previsione del primo comma dell'art. 145 c.p.c. Deve tuttavia escludersi che l'ufficiale giudiziario debba ricercare l'imprenditore individuale o la persona che rappresenta legalmente la società in luoghi diversi rispetto alla sede della impresa risultante dal registro delle imprese, prevedendosi unicamente l'alternativa tra notifica presso la sede e deposito della copia presso la casa comunale. Va però aggiunto che qualora l'ufficiale giudiziario si discostasse da questa regola ed effettuasse cioè la notificazione al di fuori della sede dell'impresa, ciò nonostante la notifica dovrebbe ritenersi valida se effettuata mediante consegna della copia nelle mani dell'imprenditore individuale ovvero del legale rappresentante della società in base alla regola generale dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo.

Da ultimo, il nuovo procedimento notificatorio prevede che, se l'impresa risulti irreperibile all'indirizzo della sede indicata nel registro delle imprese, l'ufficiale giudiziario debba procedere al deposito della copia presso la casa comunale dello stesso luogo. Sul punto, corre l'obbligo di precisare che il perfezionamento della notificazione è automatico, non essendo previsto, a differenza di quanto stabilito dall'art. 140 c.p.c., l'invio di alcuna ulteriore comunicazione a mezzo posta e neanche, contrariamente alla previsione di cui all'art. 143 c.p.c., il decorso del termine dei venti giorni.

La scelta compiuta dal legislatore è pertanto molto rigorosa e funzionale ad assicurare l'obbiettivo della celerità della procedura.

Da ultimo, va segnalato che l'art. 15, comma 3, l. fall. estende la nuova disciplina agli imprenditori individuali, ma non contiene alcun riferimento alle persone fisiche dei soci illimitatamente responsabili di società di persone. Va tuttavia considerato che per i soci illimitatamente responsabili non è stato introdotto l'obbligo di munirsi della Pec e che la prima forma di notificazione prevista dal novellato art. 15, 3 comma, l.

fall. prevede invece proprio l'invio degli atti all'indirizzo Pec risultante dal registro delle imprese, di talché dovrebbe ritenersi con sicurezza che ai predetti soggetti non sia applicabile la nuova disciplina e che invece debba essere applicato l'ordinario regime notificatorio dettato dagli artt. 138 e segg. del codice di rito.

Ne discende che per i soci illimitatamente responsabili di società di persone, se persone fisiche, trovano applicazione le norme generali in materia di notificazione degli atti, con la conseguenza che, nell'ambito di uno stesso procedimento per dichiarazione di fallimento, opererà un doppio regime, dovendosi effettuare la notifica alla società ai sensi dell'art. 15, comma 3, l. fall. e la notifica ai soci sulla base della regola del codice di rito. Peraltro, può anche ritenersi, sempre sulla base della regola generale dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, che la notifica nelle mani dei soci possa valere anche come notifica alla società.

Sul punto, va precisato che per legittimare questa conclusione occorre tenere a mente che il procedimento notificatorio di cui all'art. 15 l.f. è del tutto eccezionale e non estensibile a casi simili. Ed invero, tale specialità sta non solo nel procedimento notificatorio bifasico cancelleria - ricorrente, la cui previsione è del tutto difforme dal procedimento previsto dal codice di rito, ma anche nella deroga all'impulso di parte e nella deroga agli strumenti di notifica ordinari. Peraltro, come già sopra evidenziato la notificazione è attagliata all'obbligo di dotazione della PEC che i soci illimitatamente responsabili possono non avere ove non imprenditori in proprio ovvero professionisti e, comunque, non destinatari del procedimento prefallimentare quali imprenditori, ma quali garanti *ex lege*.

Ed infine, la struttura bifasica del nuovo procedimento notificatorio che prevede, in caso di impossibilità del perfezionamento della notifica a mezzo invio dell'atto all'indirizzo Pec, il trasferimento dell'obbligo notificatorio al ricorrente che ne dovrà curare l'esecuzione a mezzo ufficiale giudiziario presso la sede dell'impresa debitrice evidenzia che tale procedimento notificatorio è stato disegnato per le società e le imprese individuali, e non già per i soggetti persone fisiche.

Peraltro, deve ritenersi che il possibile pericolo di un rallentamento nella trattazione della istanza di fallimento per le maggiori difficoltà di notifica ai soci illimitatamente responsabili tramite le modalità ordinarie *ex artt.* 137 e segg. con conseguente vanificazione delle esigenze acceleratorie sottese alla introduzione del nuovo 3 comma dell'art. 15 potrebbero in realtà essere superate tramite la separazione delle domande di fallimento, con la possibilità di celere decisione in ordine alla istanza di fallimento che attinga la società debitrice e successiva trattazione e decisione in ordine alla dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile.

Ad analoga conclusione, ossia alla applicabilità delle regole del codice, si deve pervenire nei casi in cui il ricorso per dichiarazione di fallimento sia proposto nei confronti di un'associazione non riconosciuta o altro soggetto che svolga attività d'impresa commerciale senza risultare iscritto nel registro delle imprese.

A conclusione diversa dovrebbe giungersi nella ipotesi di società cancellata, atteso che in tal caso, per un verso, la forma di ente collettivo con sede legale si attaglia alle previsioni contenute nell'art. 15, 3 comma, l. fall. come da ultimo novellato e che, per altro verso, in quest'ultima ipotesi è realizzabile un diverso ragionamento rispetto a quello propugnato per i soci illimitatamente responsabili.

Ebbene, occorrerebbe distinguere, per l'applicazione del novellato art. 15, comma 3, l. fall. l'ipotesi di permanenza in funzione dell'indirizzo di posta elettronica certificata da quello in cui lo stesso è stato disattivato.

Ed invero, se l'indirizzo p.e.c. è funzionante, ciò significa che esiste tuttora un soggetto abilitato a ricevere la posta inoltrata all'imprenditore, inclusa la convocazione inviata dalla cancelleria, giacendo peraltro su una presunzione *ex lege* anche la circostanza secondo cui la p.e.c. ricevuta dalla società debba intendersi conosciuta dal legale rappresentante. Del resto, già nel regime previgente il decreto di fissazione dell'udienza prefallimentare era notificato alla società – con *fictio iuris* di sua reviviscenza ai fini della declaratoria di fallimento – in persona del soggetto che era abilitato a rappresentarla, la cui legittimazione è ultrattiva ai fini del procedimento prefallimentare.

È evidente, invece, che la disattivazione della p.e.c. (la quale non consegue automaticamente alla cancellazione, occorrendo piuttosto un'attività di disabilitazione da parte del legale rappresentante) determina l'impossibilità di procedere alla comunicazione di cancelleria ex art. 15, comma 3, l. fall., dovendosi qui innescare la notificazione a cura del ricorrente.

Secondo una prima lettura, anche in questa ipotesi la notificazione dovrà avvenire nelle forme ordinarie stabilite dagli artt. 137 ss. c.p.c. (eventualmente anche a mezzo del servizio postale ex Legge 20/11/1982, n. 890) all'*ex* legale rappresentante, poiché l'estinzione dell'impresa determina il venir meno della sede presso cui dovrebbe recarsi l'ufficiale giudiziari.

Secondo altra e diversa interpretazione ( qui propugnata ), potrebbe tuttavia trarsi spunto dall'ultima parte dell'art. 2495, comma 2, c.c. – secondo cui “La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società” – per ritenere che la sede sociale non resti automaticamente e immediatamente “cancellata” a seguito dell'estinzione della società. Ed invero, è lo stesso legislatore che ammette che una notificazione – diretta a soci o liquidatori (nella qualità di *ex* legali rappresentanti) e inviata dai creditori sociali – possa essere eseguita presso la sede della società sebbene questa risulti già estinta (“ferma restando l'estinzione della società”). Ne discende che dovrebbe considerarsi come ultrattiva l'esistenza – per un anno – della sede sociale e, conseguentemente, reputarsi applicabili le nuove disposizioni dell'art. 15, comma 3, L.F. che prevedono *in primis* l'accesso personale alla sede e, in mancanza di soggetti abilitati a ricevere il plico (evento più che probabile), il deposito presso la casa comunale dove aveva sede l'ente.

7

Dovrebbe, cioè, ritenersi che non si possa far coincidere con la cessazione dell'impresa la cessazione della sede sociale con la ulteriore conseguenza che se non vada a buon fine la notifica tramite p.e.c., l'ufficiale giudiziario dovrà eseguire la notifica "di persona" presso la sede e, considerato che lì verosimilmente non si troverà alcuna sede, potrà effettuare il deposito alla casa comunale.

**Tutto ciò premesso ed osservato,**

**dispone che**

*l'iter* da seguire sia il seguente:

a) la notifica va eseguita dalla Cancelleria con le prescritte modalità telematiche, utilizzando il sistema informatico ministeriale ed inviando l'atto alla PEC del debitore, risultante dal registro delle imprese o dal pubblico registro denominato INI-PEC, che contiene gli indirizzi mail delle imprese e dei professionisti;

b) la cancelleria è tenuta a trasmettere l'esito della suddetta comunicazione, con modalità automatica (ossia tramite l'applicativo che gestisce i registri informatici di cancelleria) all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente (tale comunicazione è necessaria per consentire al difensore di attivarsi tempestivamente ai sensi del successivo punto c, mediante accesso in cancelleria, richiesta di copia autentica del ricorso e del decreto e trasmissione della richiesta di notifica all'ufficiale giudiziario);

c) se la notifica telematica, per qualsiasi ragione, non risulta possibile o non ha esito positivo (ad es. perché non viene rinvenuto dai registri l'indirizzo PEC o perché la casella del destinatario non è funzionante), il ricorrente deve rivolgersi all'Ufficiale Giudiziario, il quale deve eseguire esclusivamente la notifica "di persona", cioè a mani del destinatario (art. 107 D.P.R. n. 1229/59) presso la sede risultante dal registro delle imprese;

d) se anche la notifica di persona non va a buon fine, l'Ufficiale Giudiziario deve procedere al deposito dell'atto nella Casa Comunale del Comune in cui ha sede il debitore, e la notifica si perfeziona al momento del deposito (non più dopo i canonici venti giorni).

Come appare evidente, la nuova tempistica notificatoria è alquanto stringente, poiché:

i) l'udienza prefallimentare deve essere fissata entro 45 giorni dal deposito del ricorso;

ii) tra la data di comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 15 giorni.

Nel silenzio della nuova normativa, la notifica ai soci-persone fisiche illimitatamente responsabili deve invece effettuarsi nelle forme ordinarie.

Per la impresa cessata, invece, si applica il nuovo regime notificatorio previsto dall'art. 15, 3 comma, l. fall.

La presente circolare è stata redatta, di intesa con il Presidente ff, dal Dott. Roberto Amatore.

Si comunichi

Visto in conferenza  
e si approva  
IL PRESIDENTE



TRIBUNALE DI LATINA  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI, 27 GEN. 2014  
IL CANCELLIERE  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
D.ssa Filomena Di Russo

